



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
dei SERVIZI SOCIALI
*“Sud-pontino - LT/5”***

***REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA***

Approvato con Delibera Assemblea dei Soci n. 2 dell'11.03.2025

I N D I C E

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 Sede delle adunanze	pag. 3
Art. 3 Composizione e durata	pag. 3
Art. 4 Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 3
Art. 5 Presidente e Vice Presidente	pag. 4
Art. 6 Convocazione dell'Assemblea	pag. 4
Art. 7 Validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 5
Art. 8 Diritto all'Informazione	pag. 5
Art. 9 Diritto di iniziativa	pag. 6
Art. 10 Interrogazioni	pag. 6
Art. 11 Interpellanze	pag. 6
Art. 12 Astensione facoltativa e obbligatoria	pag. 6
Art. 13 Apertura della seduta	pag. 7
Art. 14 Sospensione e aggiornamento della seduta	pag. 7
Art. 15 Norme generali sulla discussione	pag. 7
Art. 16 Regole per la discussione delle proposte	pag. 7
Art. 17 Disciplina degli interventi	pag. 8
Art. 18 Chiusura della Discussione	pag. 8
Art. 19 Comunicazioni e commemorazioni	pag. 9
Art. 20 Interrogazioni, Interpellanze	pag. 9
Art. 21 Risposta alle interrogazioni	pag. 9
Art. 22 Svolgimento delle Interpellanze	pag. 9
Art. 23 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 10
Art. 24 Pubblicazioni delle Deliberazioni	pag. 10
Art. 25 Annullamento, revoca e modifica delle deliberazione	pag. 10
Art. 26 Pubblicità delle sedute	pag. 10
Art. 27 Elezione del Consiglio d'Amministrazione	pag. 11



Art. 28 Approvazione del regolamento e successive modifiche	pag. 11
Art. 29 Rinvio	pag. 11
Art. 30 Entrata in vigore	pag. 11

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea del COISES, in attuazione di quanto previsto dalle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Assemblea.

Art. 2

Sede delle adunanze

Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede del COISES.

Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute dell'Assemblea possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio distrettuale.

All'esterno della sede dell'Assemblea, in occasione delle riunioni della stessa, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 3

Composizione e durata

L'Assemblea, è composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio o loro delegati. La delega viene rilasciata dal Sindaco dell' Ente Locale consorziato per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea.

E' altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.

L'Assemblea è un organo permanente non soggetto a rinnovo per scadenza temporale, ma sottoposto a variazione nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. La cessazione della carica di Sindaco o di Consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, determina automaticamente la cessazione della carica di componente dell'Assemblea e non necessita di presa d'atto.

La surroga del Sindaco o del Consigliere comunale cessato produce immediatamente, in capo al Sindaco o Consigliere comunale subentrante, l'acquisto della qualità di membro dell'Assemblea.

Art. 4

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti Locali consorziati ed esercita funzioni di indirizzi programmatici e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio, con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

L'Assemblea ha competenza sugli specifici atti previsti dall'art.9 dello Statuto.

Art. 5

Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

Il Presidente ed il Vice presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta, fra i suoi componenti. Ciascun componente dell'Assemblea può candidarsi alla carica di Vice Presidente, mentre la carica di Presidente può essere ricoperta soltanto dai Sindaci dei Comuni consorziati. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto individuale e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti dei Comuni consorziati e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta e ciascun componente anche in questo caso dispone di un voto individuale.

Il Presidente rappresenta l'Assemblea e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno;
- b) sottoscrive insieme al segretario i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, con l'ausilio degli scrutatori;
- f) mantiene l'ordine nella sala assembleare;
- g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal Vice Presidente;

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni vicarie nelle sedute dell'Assemblea sono svolte dal rappresentante dell'Ente Locale, presente alle sedute, che rappresenta la maggiore quota associativa.

Art. 6

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente o, nei casi di cui all'art.5 del presente Regolamento, dal Vice Presidente che ne formula l'ordine del giorno, mediante avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica certificata ai singoli componenti all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente di appartenenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il bilancio preventivo, del rendiconto e di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, sempre a mezzo PEC almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Art. 7

Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione al Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti degli Enti consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 1/3 degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 50% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.

Il tempo massimo per la validità delle sedute sia in prima che seconda convocazione è fissato entro un'ora dall'orario previsto dalla convocazione.

Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alla rispettiva quota di partecipazione.

Nei casi di cui all'art. 9 per i punti:

- elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, fra i suoi componenti;
- modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- ammissione di altri enti al Consorzio;
- scioglimento del Consorzio;
- approvazione del proprio Regolamento di funzionamento;
- approvazione del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti;

per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta degli Enti Locali e delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 8

Diritto all'informazione

I componenti dell'Assemblea, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Consorzio.

Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti dipendenti dal Consorzio, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Presidente non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione consortile o del diritto di riservatezza delle persone nei limiti delle previsioni dell'apposito regolamento e della normativa vigente.

Art. 9

Diritto di iniziativa

I componenti dell'Assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza dell'Assemblea, essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti.

I componenti hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e interpellanze. Tali documenti debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più componenti. L'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta dell'Assemblea utile convocata successivamente alla loro presentazione.

Art. 10

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente dell'Assemblea o al C.d.A., per ottenere informazioni sulla attività del Consorzio, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare all'Assemblea determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

Il componente, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Presidente è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione;

Art. 11

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente o al C.d.A. per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti.

Art. 12

Astensione facoltativa e obbligatoria

I componenti hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i componenti presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.

I componenti astenuti concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

I componenti debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di

conferire impieghi ai medesimi. Il divieto comporta per i componenti interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, detti componenti non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della

deliberazione e specifici interessi del componente, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 13

Apertura della seduta

Dopo aver accertato con appello nominale la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare l'Assemblea.

Art. 14

Sospensione e aggiornamento della seduta

Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta;

Ove l'Assemblea non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

L'aggiornamento della seduta viene disposto dall'Assemblea, su proposta del Presidente o su richiesta dei componenti, di esso è dato formale avviso ai soli componenti assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 15

Norme generali sulla discussione

La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dal Presidente.

Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai componenti.

Il Presidente può autorizzare dipendenti/dirigenti a svolgere relazioni tecniche in Assemblea o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Consorzio COISES.

Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 16

Regole per la discussione delle preposte

La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli componenti secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

La "mozione d'ordine si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del regolamento, della Procedura dei lavori"

Il “fatto personale” si pone quando un componente ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente all’assemblea che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l’ordinato svolgimento delle discussioni, può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni dell’Assemblea.

Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi. e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali l’Assemblea è chiamata a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 17

Disciplina degli interventi

I componenti parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre all’Assemblea, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all’argomento in discussione.

Il componente relatore, illustra l’argomento in discussione per non più di dieci minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente per brevi precisazioni o chiarimenti, su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli componenti per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.

Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, l’Assemblea può prevedere all’unanimità, deroghe alla durata degli interventi.

Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al componente solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto, che il Presidente consideri utili allo svolgimento della discussione.

Il componente che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni componente.

Art. 18

Chiusura della discussione

La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 19

Comunicazioni e commemorazioni

Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque l'Assemblea. Tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione. I componenti hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti.

Art. 20

Interrogazioni, interpellanze

I componenti possono presentare interrogazioni e interpellanze, su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività, nei limiti delle competenze consortili.

Le interrogazioni, le interpellanze, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

“L’interrogazione” consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi.

L’interpellanza” consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al presidente per conoscere i motivi del suo operato e delle decisioni assunte.

Art. 21

Risposta alle interrogazioni

Il componente che ha presentato l’interrogazione ha diritto di illustrarla all’Assemblea per un tempo non superiore a cinque minuti.

Le risposte alle interrogazioni vengono date in Assemblea dal Presidente o dal C.d.A., esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell’interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Qualora l’interrogazione sia stata presentata da più componenti, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 22

Svolgimento delle interpellanze

Il componente che ha presentato l’interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.

Dopo le risposte fornite, dal Presidente o dal C.d.A., l’interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 23

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni delle interpellanze

Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente, intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e dopo le risposte del Presidente o del C.d.A., possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti

Art. 24

Pubblicazioni delle deliberazioni

Ai sensi della normativa vigente, le deliberazioni assembleari sono pubblicate, a cura del Direttore Generale, segretario dell'Assemblea, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Istituzionale dell'Ente sul sito web _____ per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di Regolamento.

Art. 25

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

L'Assemblea, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

L'Assemblea, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

L'Assemblea può inoltre modificare e/o rettificare le proprie deliberazioni.

Le deliberazioni di annullamento, revoca, modifica e/o rettifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati, modificati e/o rettificati. Il Direttore Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca, la modifica e/o la rettifica.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea consortile sono pubbliche. Non è ammessa la presenza del pubblico qualora gli argomenti da trattare riguardino persone al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza.

In ogni caso non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 27

Elezione del Consiglio d'Amministrazione

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio fuori dal proprio seno. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta, sulla base di una o più proposte, sottoscritta da almeno un terzo dei Sindaci o delegati aderenti al Consorzio, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere. Qualora siano presentate più proposte, risulteranno eletti i Consiglieri della proposta che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Non possono essere sottoscritte più proposte. Le proposte presentate saranno acquisite agli atti dell'Ente.

Art. 28

Approvazione del regolamento e successive modifiche

Ai sensi della normativa vigente, il presente regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta che rappresentino il 51% delle quote;
Con la stessa maggioranza l'Assemblea approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allo Statuto del Consorzio nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 30

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, da parte dell'Assemblea.

--FINE--